Comune di BUSSERO 15 23/03/202	1

Verbale di deliberazione Giunta Com.le

Oggetto: TARIFFE PER IL 2021 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

L' anno 2021 il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 23.55 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in materia, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.

Risultano all'appello i Sigg.

Rusnati Curzio Aimo Sindaco SI Rossi Francesca Assessore SI Crippa Paolo Assessore SI Vadori Massimo Vicesindaco SI Ferreri Nicolina Assessore Esterno SI

Assiste il Segretario Comunale Dr. Spasari Angelo Salvatore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Rusnati Curzio Aimo, Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARIFFE PER IL 2021 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

* * * * * * * * * *

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio Decreto Sindacale n. 7 del 18 agosto 2020, con il quale sono stati previamente fissati e comunicati ai componenti della Giunta comunale i criteri per la tenuta delle sedute di Giunta in videoconferenza avvalendosi dell'applicativo denominato "Google Meet" o altro applicativo acquisito;

VERIFICATO che ricorrono le condizioni precisate nel succitato decreto del 18 agosto 2020 per il funzionamento delle riunioni della Giunta in modalità a distanza;

RITENUTO pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Giunta comunale mediante collegamento da remoto;

DATO ATTO che:

 il Segretario Comunale, il Sindaco e gli Assessori risultanti presenti alla seduta a distanza, sono collegati alla seduta con il proprio dispositivo mediante l'applicativo "Google Meet";

il Segretario verbalizzante ed i componenti tutti hanno accertato univocamente l'identità dei soggetti partecipanti da remoto, chiaramente identificabili e riconoscibili mediante videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 23.03.2021 è stato istituito e disciplinato

con apposito regolamento il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 29.11.2005, e modificato con deliberazioni di C.C. n. 55 del 11.12.2017 e n. 35 dell'8.11.2018;
- Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione di C.C. n. 87 del 10.10.1994, modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 04.02.2000;
- Delibera di G.C. n. 112 del 21.11.2019 confermativa per l'anno 2020 delle tariffe per l'imposta sulla pubblicità e i diritti per le pubbliche affissioni, approvate con deliberazione di G.C. n. 10 del 31.01.2019, e delle tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvate con deliberazione di G.C. n. 5 del 29.01.2009;

CONSIDERATO che, con la deliberazione in di cui sopra, in fase di prima istituzione del canone unico patrimoniale il Consiglio Comunale approvava altresì i coefficienti e le relative tariffe del canone unico patrimoniale, di cui allegato B), costituente parte integrante della presente delibera, restando ferma la facoltà della Giunta comunale di confermare o modificare degli stessi;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTI:

- a) l'art. 1, c. 826, della legge n. 160/2019 che fissa la tariffa standard annua in euro 40,00 per le seguenti fattispecie:
 - all'occupazione di aree appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - ➤ diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demamio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati purchè siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria si protragga per l'intero anno solare;

- b) l'art. 1, c. 827, della legge n. 160/2019 che fissa la tariffa standard giornaliera in euro 0,70 al metro quadrato che si applica alle stesse fattispecie indicate al precedente sub a) nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria si protragga per un periodo inferiore all'anno solare;
- c) l'art. 1, c.831, della legge n. 160/2019 che fissa le tariffe per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione dell'energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazioni e radiotelevisi e di altri servizi a rete, il canone dovuto è di euro 1,50 sulla base delle utenze complessive del soggetto. In ogni caso l'ammontare complessivo dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00;
- d) l'art.1, c. 841 e 842, della legge n. 160/2019 che disciplina le tariffe da applicare al canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree appartenenti al demanio o

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate pari ad euro 40,00 nel caso di occupazioni che si protraggano per l'intero anno solare o ad euro 0,70 al metro quadrato nel caso di occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare

CONSIDERATO che è intenzione del Comune di Bussero di stabilire le tariffe del nuovo canone patrimoniale applicando coefficienti correttivi delle tariffe standard sopra richiamate per evitare mantenere, per quanto possibile, il prelievo nei confronti degli utenti sostanzialmente in linea rispetto alle tariffe applicate fino al 2020 su ICP/DPA e COSAP:

RAVVISATA la necessità di determinare per il 2021 le tariffe relative al canone unico patrimoniale;

RITENUTO di confermare i coefficienti e le relative tariffe del canone unico patrimoniale, di cui allegato B) della delibera di Consiglio Comunale n 7 del 23.03.2021, qui richiamati ed allegati, sub allegato A);

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 1, c.169, della legge n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

DATO atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 è stato posticipato al 31/03/2021 dal D.M. 13/01/2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, c.2, del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".*
- il d.m. 13/01/2021 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

VISTO il parere tecnico e contabile favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

con unanime votazione, espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare i coefficienti e le tariffe per il canone patrimoniale unico nella misura indicata nel prospetto allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di stabilire che i coefficienti e e le tariffe di cui punto 2) decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 1, c.169, della legge n. 296/2006.
- 4. di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a seguito di separata votazione unanime ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000, stante il termine perentorio del 31.03.2021 per l'approvazione delle tariffe degli enti locali.

Allegato A) – Coefficienti e tariffe del canone unico patrimoniale;

Del 31.0



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2021 / 27
Ufficio Proponente: Tributi

Oggetto: TARIFFE PER IL 2021 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2021 II Responsabile di Settore

Avv.Michele Massimo Corvasce

Parere Contabile -

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2021 Responsabile del Servizio Finanziario

Avv. Michele Massimo Corvasce

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Rusnati Curzio Aimo	Spasari Angelo Salvatore

La presente Deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Letto, confermato e sottoscritto,